

Sent. n. 142/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79681 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 07.09.2022 dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis,

alla via omissis, elettivamente domiciliato in Bari,

alla Via Davanzati n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Emilio Solimando

(avv.emiliosolimando@pecgiuffre.it) e Silvia Solimando

(avv.silviasolimando@pec.giuffre.it) dai quali è rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti

contro

- INPS – in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Roma,

Via Ciriaco il Grande n. 21;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Direzione

Provinciale di Frosinone – Piazza Gramsci n. 4;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Laura Alfonsi, su delega degli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio per limiti di età in data 02.09.2016, è beneficiario di trattamento pensionistico INPS, erogato secondo il c.d. "sistema misto" (art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto alla data del 31.12.1995, vantava un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni (14 anni e 5 mesi).

Nel presente giudizio rivendica, innanzitutto, il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota applicata sulla base pensionabile del 2,445%, per ciascun anno di contribuzione maturato entro il 31.12.1995, in base ai principi riconosciuti dalle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nn. 1 e 12 del 2021.

Il ricorrente chiede, inoltre, la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dei miglioramenti economici di cui al d.P.R. n. 39/2018.

In data 31.12.2021, il ricorrente provvedeva a diffidare l'Istituto previdenziale a procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico nei modi sopra illustrati, senza ricevere alcun riscontro.

Con nota depositata in data 20.09.2023, si è costituito l'INPS che fa presente che, in esecuzione delle circolari n. 107 del 14.07.2021 e n. 199 del 29.12.2021, emanate a seguito dei richiamati approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite della Corte in materia, sta provvedendo a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente con il riconoscimento dell'aliquota del 2,44%; chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In merito alla pretesa dell'inclusione, nella retribuzione pensionabile, dei miglioramenti contributivi, l'Istituto previdenziale osserva che l'ente procede alle liquidazioni sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione di appartenenza con apposito modello, all'atto del collocamento a riposo.

Pertanto, non essendo in possesso della predetta documentazione, l'Istituto previdenziale sostiene di non essere in gradi di applicare alcun miglioramento retributivo; ciò, a prescindere dalla fondatezza della pretesa attorea.

Con note di udienza, depositate in data 06.10.2023, il ricorrente si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte in merito alla prima richiesta ed insiste per l'accoglimento della domanda, essendo rimasta invariata la prestazione previdenziale.

In merito al secondo motivo di gravame, viene contestato quanto affermato dall'Istituto previdenziale documentando che il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dei Carabinieri, in

data 09.02.2022, ha già trasmesso via pec alla Direzione Provinciale INPS di Frosinone una nota con allegato un nuovo foglio di calcolo riportante i nuovi importi di prestazione spettanti alle singole scadenze contrattuali.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In merito al primo motivo di gravame, questo Giudice Unico osserva che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con le richiamate sentenze nn. 1 e 12 del 2021, si sono pronunciate in sede nomofilattica sulla questione di massima relativa all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 affermando il seguente principio di diritto: “la quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Alla stregua di questi principi, va riconosciuta l'applicazione del coefficiente del 2,44%, previsto dalla sentenza delle Sezioni riunite, come, del resto, previsto anche dalle circolari dell'IINPS richiamate dalla stessa controparte.

1.1 Posto che non risulta che l'Istituto previdenziale abbia ancora

proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del
ricorrente della misura prospettata, va dichiarato il diritto del
ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza della pensione in
godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema
retributivo, dell'aliquota del 2,445%, nei termini espressi dalle citate
sentenze delle Sezioni Riunite.

Sui ratei deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e
rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi secondo
quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo
soddisfo.

2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, si rileva che l'art. 19
del d.P.R. n. 39 del 15.03.2018 (che ha ridefinito i valori stipendiali per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare per il triennio normativo ed economico 2016-2018) ha
disposto espressamente che i benefici economici risultanti
dall'applicazione del provvedimento fossero corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del provvedimento.

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del
proprio trattamento pensionistico con il calcolo degli incrementi
retributivi percepiti a seguito dei miglioramenti stipendiali di cui al
d.P.R. n. 39/2018.

Al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico nei termini sopra esposti, consegue altresì la condanna di INPS al pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, accessori da liquidarsi con il criterio dell'assorbimento.

Sul punto, va osservato, inoltre, che risulta documentato che l'Amministrazione di appartenenza ha provveduto ad inviare alla Direzione Provinciale dell'INPS di Frosinone il nuovo modello PA04 aggiornato con i nuovi importi delle prestazioni spettanti alle singole scadenze contrattuali e che, pertanto, l'Istituto previdenziale era in grado di procedere agli adeguamenti nel senso espressamente richiesto dal ricorrente.

3. In relazione alla statuizione sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., si liquida, in via equitativa, a carico dell'INPS, a titolo di diritti ed onorari di difesa, l'importo complessivo di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del Sig. XX alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla

quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 2,445%, nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM;

- condanna l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva;

- dichiara, altresì, il diritto del Sig. XX alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con decorrenza 03.09.2016, con il calcolo degli incrementi retributivi percepiti a seguito dei miglioramenti stipendiali di cui al d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;

- condanna l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva;

- condanna, infine, l'INPS al pagamento delle spese legali quantificate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore degli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.